



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

61/2016

Maggio/2/2016 (*)

Napoli 4 Maggio 2016

Con la Circolare n. 10/E del 4 Aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate, in relazione al nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni e definito dall'articolo 1, commi da 111 a 113, della legge n. 208 del 2015 (id: legge di stabilità per il 2016), riepiloga le modalità di applicazione con particolare riferimento alle cause di esclusione dal regime.

Come noto, ai commi da 54 a 89 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (id: legge di stabilità per il 2015) è stato disciplinato il **nuovo regime forfetario**, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni.

Tale regime, applicabile dal 1° gennaio 2015, poi significativamente **modificato** dall'art. 1, commi da 111 a 113, della **legge n° 208 del 2015** (id: legge di stabilità per il 2016), ha inteso razionalizzare la tassazione delle attività produttive di ridotte dimensioni – sia per i soggetti in attività che per coloro che intraprendono una nuova impresa, arte o professione – e superare, progressivamente le criticità e le sovrapposizioni generate dalla coesistenza di più regimi di favore destinati a soggetti con caratteristiche simili.

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 54 e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal

successivo art. 57. Inoltre, come chiarito dalla Circolare A.d.E. n.6/E del 2015, possono accedervi i soggetti già in attività.

Orbene, con **la Circolare n° 10/E del 4 Aprile 2016**, l'Agenzia delle Entrate, nel fornire un **quadro riepilogativo**, si sofferma sulle modalità di ingresso e di permanenza al regime, con riguardo ai requisiti di accesso ed alle **cause di esclusione** dal regime.

A tale ultimo proposito, il documento di prassi, in merito alla più volte paventata **preclusione al regime**, da parte dei **soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali**, di cui all'art. 5 del Tuir, o **a società a responsabilità limitata** aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'art. 116 del Tuir, spiega esaurientemente la fattispecie aprendo a nuove **possibilità di contemporaneità** tra il regime forfetario e la partecipazione in società.

In particolare, la **Circolare n. 10/E del 4 Aprile 2016** chiarisce che è possibile accedere al regime nelle ipotesi in cui la **partecipazione** in una società di persone o in una S.r.l. trasparente **venga ceduta prima dell'inizio** di una nuova attività che dà diritto all'accesso al regime forfetario.

Conseguentemente, nel caso di inizio attività, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone in una Srl trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta ma, prima dell'accesso al regime forfetario.

Analogamente, non è preclusa l'applicazione del regime forfetario nelle ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell'attività per la quale il regime è stato applicato.

Con la **Risoluzione n. 146/E/2009**, per il regime dei minimi era stato chiarito che la causa di esclusione in parola si realizzava ogni qualvolta, per il medesimo periodo di imposta, il possesso della partecipazione comportava anche la titolarità del relativo reddito. L'applicazione del regime di favore, in tal caso, avrebbe comportato l'assoggettamento a due diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria d'impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo di imposta. Questa interpretazione fu molto criticata dalla dottrina poiché una cessione eseguita anche nel corso del

periodo d'imposta sarebbe stata sufficiente a impedire che un contribuente detenesse due redditi incompatibili tra essi.

Alla luce delle successive interpretazioni, nonché in coerenza con quanto affermato nella relazione illustrativa alla norma, invece, **se la partecipazione viene ceduta nel periodo di imposta nel quale si intende applicare il regime di favore, la causa di esclusione non opera.**

Inoltre, la causa di esclusione in parola non opera anche quando, in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell'esercizio poiché, anche in tal caso, non ricorre l'assoggettamento a due diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria.

La Circolare, pertanto, chiarisce che sono **definitivamente superate le indicazioni fornite con la citata risoluzione n. 146/E del 2009** nella quale era stato precisato che la preclusione operava quando il contribuente restava titolare, anche per una parte dell'esercizio, del reddito di partecipazione.

In altre parole, la Circolare precisa che **l'esclusione non opera** allorquando il contribuente in regime forfetario:

- **dismetta in corso d'anno** la partecipazione a causa dello scioglimento della società;
- erediti una partecipazione in società di persone o in una società di capitali trasparente o di una società che viene **liquidata entro il 31 dicembre** del medesimo anno in cui ha acquisito la qualifica di socio;

Infine, la preclusione non opera nell'ipotesi in cui la **partecipazione sia acquisita** nel corso dello stesso periodo di imposta, **successivamente alla cessazione dell'attività** per la quale il regime è stato applicato.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN